



Delibera della Giunta Regionale n. 295 del 21/06/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "ASILO GALASSO", IN MERCOGLIANO. PROPOSTA DI ESTINZIONE E RINNOVO GESTIONE COMMISSARIALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- l'ente "Asilo Galasso", in Mercogliano, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la disciplina recata dal decreto delegato di cui al precedente capoverso, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;
- a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

premessò, altresì, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della legge 6972/1890, transitoriamente applicabile, le IIPPAB sono amministrate dagli organi amministrativi previsti dagli statuti delle singole Istituzioni;
- l'IPAB "Asilo Galasso", già amministrata dall'E.C.A. di Mercogliano, è in gestione commissariale sin dal 1979 a seguito e per effetto della soppressione, con legge regionale 16 ottobre 1978, n. 43, degli Enti Comunali di Assistenza;
- il commissario straordinario di cui all'articolo 2 della L.R. 43/1978 non ha provveduto al trasferimento dei beni dell'Istituzione al Comune secondo la disciplina recata dalla legge regionale medesima;
- la gestione commissariale è stata più volte rinnovata;
- i commissari che si sono avvicendati nella reggenza dell'amministrazione dell'IPAB non hanno formalizzato gli atti volti alla risoluzione delle problematiche dell'Istituzione;
- con deliberazione n. 592 del 27 marzo 2009 è stato disposto l'ulteriore rinnovo della gestione commissariale, rinviando a successivo decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'ente;
- alla stregua della richiamata deliberazione n. 592/09, con decreto presidenziale n. 192 del 20 luglio 2009 è stato nominato il commissario dell'Istituzione per un periodo non superiore a sei mesi;

rilevato che il mandato commissariale conferito con decreto presidenziale n. 192/09 è scaduto;

visto l'articolo 48 della legge 6972 del 1890 secondo cui i commissari nominati in sostituzione degli ordinari organi amministrativi durano in carica non più di sei mesi se l'Istituzione interessa Comuni di una sola Provincia e non più di un anno se interessa più Province o Comuni di diverse Province;

rilevato che il mandato dei commissari delle IIPPAB non può ritenersi prorogato *sine die* oltre il termine di scadenza stabilito con il provvedimento di nomina;

constatato che:

- l'IPAB dispone di un cospicuo patrimonio, a rischio di incuria, del valore di oltre un milionecinquecentomila euro;
- in particolare, l'IPAB è proprietaria di 14 unità immobiliari realizzate con i fondi della legge 219/1981 fuori sito nell'ambito dei suoli del piano di zona 167, peraltro non ancora trasferiti all'Istituzione in permuta delle aree di risulta del preesistente fabbricato già sede dell'ente;
- dette unità abitative sono state assegnate in locazione dal commissario pro tempore dell'epoca ad altrettanti nuclei familiari in condizione di disagio economico individuati mediante bando pubblico alla stregua dei criteri di priorità stabiliti dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- il gettito dei canoni di fitto, ancorati a quelli previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non copre i costi degli interventi conservativi del patrimonio;
- l'ultimo commissario nominato ha attivato le procedure volte a regolarizzare le posizioni contrattuali con gli assegnatari ed ha assunto gli atti necessari per il trasferimento di proprietà dei suoli su cui insistono i fabbricati;
- la complessità della situazione patrimoniale non ha consentito al commissario di risolvere, entro il termine assegnato, le problematiche che affliggono l'Istituzione;

considerato che:

- l'IPAB "Asilo Galasso" è inattiva nel campo sociale e non è in grado di conseguire lo scopo statutario;
- l'istituzione in parola non ha comunicato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale;
- nella fattispecie non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

vista la Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 14;

rilevato che il D.Lgs. 207/2001 prevede lo scioglimento delle IIPPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni e di quelle che hanno esaurito o non sono in grado di conseguire le finalità e di realizzare le attività previste negli statuti;

ritenuto che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che consentono la estinzione dell'IPAB secondo la disciplina recata dalla L.R. n. 14/1984;

acclarato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, la giunta regionale è legittimata a promuovere i procedimenti di estinzione delle II.PP.A.B.;

ravvisata la necessità di disporre, a tutela degli interessi dell'Istituzione e ai fini degli adempimenti di competenza delle amministrazioni delle IIPPAB funzionali alla dichiarazione di estinzione ai sensi della L.R. n. 14/1984, il rinnovo della gestione commissariale dell'IPAB in parola, altrimenti priva dell'organo amministrativo, rinviando a successivo decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'ente;

acclarato, altresì, che:

- la determinazione di commissariare l'Istituzione trova la sua fonte normativa nella legge 6972/1890 e nel D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 che riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi delle IIPPAB, ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la temporanea reggenza delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;
- la disciplina recata dal D.Lgs. 207/2001, anche alla luce delle modifiche, con L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, al titolo V della parte seconda della Costituzione, non determina la cessazione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- permane la competenza della Regione ad esercitare l'intervento sostitutivo nei confronti delle IIPPAB;

ritenuto che sussistono le motivazioni e i presupposti giuridici che giustificano l'ulteriore rinnovo della gestione commissariale dell'ente;

ritenuto di attribuire al commissario il potere di adottare i provvedimenti ordinariamente rimessi al consiglio di amministrazione previsto dallo statuto dell'IPAB e, in particolare, di provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 2, comma 2, 3, 5, comma 2, della L.R. 14/1984;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale importa il riconoscimento di un compenso in favore del commissario da porre a carico del bilancio dell'IPAB;

ritenuto di confermare, a motivo della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, il compenso onnicomprensivo forfettario lordo di €. 900/00 (€. novecento/00) determinato con la deliberazione giuntale n. 569 del 4 aprile 2007;

visto l'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente riportati e confermati:

1. di proporre la estinzione dell'IPAB "Asilo Galasso", in Mercogliano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 15 marzo 1984, n.14, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale e della impossibilità di conseguire le finalità e realizzare le attività previste nello statuto.
2. Di rinnovare la gestione commissariale dell'IPAB per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emanazione del decreto presidenziale di cui al punto 3.
3. Di rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo previsto dallo statuto dell'ente.
4. Di conferire al commissario l'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell' IPAB funzionali alla estinzione dell'Istituzione ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14.
5. Di determinare in €. 900/00 (€. novecento/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB, la misura del compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) dell'art.2, comma 1, Legge Regionale 15 marzo1984, n.14 per il parere di cui al comma 2 dello stesso articolo.
7. Di inviare la presente deliberazione agli enti destinatari dei beni e del personale dell'IPAB per il parere di cui al comma 4 dell'articolo 2 della prefata L.R. 14/1984.
8. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.